

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il Codice Etico e di Condotta dell'Organismo di Mediazione EX AEQUO ADR (di seguito per brevità OdM) è una carta dei diritti e doveri, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, volto alla determinazione delle regole e dei principi etico-sociali cui si uniformano tutti coloro che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'OdM stesso.

Il Codice Etico si compone di due sezioni:

- I) Regole di condotta ed etiche dell'OdM;
- II) Regole di condotta ed etiche del mediatore.

Nel contesto del presente Codice Etico per mediazione si intende un'attività, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il mediatore"), volta ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo di conciliazione per la composizione di una controversia, ove ritenuto opportuno dal mediatore anche mediante la formulazione di una proposta.

SEZIONE I

Regole di condotta ed etiche dell'Organismo di Mediazione.

L'organizzazione dell'OdM è caratterizzata dai seguenti principi:

Competenza: l'OdM promuove la formazione professionale e l'aggiornamento continuo dei mediatori, del personale e di tutti coloro che vi prestano la loro collaborazione;

Conflitto di interesse: tutti coloro che prestano la loro opera per l'OdM devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse con le parti in mediazione, nonché nei confronti dell'OdM stesso;

Correttezza e lealtà: tutti coloro che prestano la loro opera per l'OdM devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca;

Equità ed indipendenza: l'OdM si impegna ad essere indipendente nello svolgimento del servizio e a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti; tutti coloro che prestano la loro opera per l'OdM devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza, oltre il principio di equità;

Linguaggio: tutti coloro che prestano la loro opera per l'OdM si impegnano nella comunicazione verbale e scritta, tanto rivolta all'esterno quanto all'interno dell'OdM stesso, ad utilizzare un linguaggio chiaro, completo e comprensibile;

Responsabilità: l'OdM si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge, nei modi e termini

previsti dalla disciplina vigente;

Riservatezza: tutti coloro che prestano la loro opera per l'OdM sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione; l'OdM garantisce, nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, il rispetto della disciplina sulla privacy;

Trasparenza: l'OdM si impegna a portare a conoscenza il presente Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, nonché agli utenti mediante la pubblicazione sul proprio sito WEB istituzionale;

Uguaglianza: l'OdM ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sull'età, sul genere, sulla lingua, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulla razza, sulla religione e sullo stato di salute.

SEZIONE II

Regole di condotta ed etiche del mediatore.

Art. 1 – Competenza, nomina, onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

1.1 Competenza

I mediatori devono conoscere compiutamente il procedimento di mediazione e le materie per le quali hanno dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. Rilevante è sia la formazione iniziale che l'aggiornamento continuo con riferimento alle tecniche di mediazione.

1.2 Nomina

Il mediatore accetta l'incarico solo se in possesso della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto. Ove occorra, ed in caso di controversie di particolare complessità, il mediatore può richiedere al responsabile dell'OdM l'assistenza di un co-mediatore.

1.3 Onorari e pagamenti

Il mediatore, ove richiesto, fornirà alle parti informazioni dettagliate sulla entità degli onorari dovuti all'OdM e sulle modalità di pagamento.

1.4 Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Art. 2 – Indipendenza e ricusazione del mediatore, imparzialità e neutralità

2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Nell'ipotesi in cui esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne

immediatamente le parti prima di avviare, o di proseguire, la propria attività. Rientrano in tali casi, a titolo esemplificativo: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. Ove si configuri una ipotesi del genere il mediatore può accettare l'incarico, o proseguire la mediazione, solo se sia certo di poter condurre la mediazione con assoluta indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

E' fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.M. n. 150/2023, all'art. 62 del Codice Deontologico Forense e all'art. 815, comma 1, c.p.c.

2.2. Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve sempre agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi personali e, nell'interazione con le parti, non deve far trasparire i suoi valori e le sue credenze.

Art. 3 - Il procedimento, la risoluzione della controversia e l'accordo

3.1. Procedura

Il mediatore deve verificare che le parti abbiano ben chiari gli elementi caratterizzanti il procedimento di mediazione, il ruolo dell'OdM, quello del mediatore e delle parti medesime nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano ben compreso, ed espressamente accettato le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti; deve condurre il procedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e specifiche disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore le modalità con le quali la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole; se lo reputa opportuno può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure affinché l'eventuale accordo si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informarle delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Art. 4 - Riservatezza

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Art. 5 - Iscrizione, formazione ed esperienza del mediatore

5.1. Il mediatore dell'OdM deve avere sottoscritto il modello di contratto di collaborazione a tale fine predisposto e deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 150/2023.

5.2. Il mediatore può operare per un numero massimo di 5 organismi.

5.3. Il mediatore si obbliga a rendere nota con la massima tempestività e per iscritto all'OdM ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti.

5.4. Il mediatore si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. n. 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta.

5.5. Tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'OdM potrà avviare delle eventuali periodiche procedure di valutazione, che saranno espletate da una apposita Commissione da questi all'uopo nominata.

5.6. Al fine di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori l'OdM potrà richiedere l'acquisizione di crediti formativi annuali in materia di ADR, ulteriori rispetto a quelli eventualmente riconosciuti per la partecipazione ai corsi per l'aggiornamento formativo minimo di 18 ore in ciascun biennio di cui al D.M. 150/23, nonché a partecipare ad incontri di confronto riservati ai mediatori appositamente organizzati dell'OdM medesimo.

Art. 6 - Gestione della mediazione, doveri e sostituzione

6.1. Il mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di

mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii.

6.2. Il mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi, che dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'OdM; il responsabile procederà alla sua eventuale sostituzione.

6.3. L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, i doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

6.4. Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare in ogni momento l'opportunità di proseguire la procedura.

6.5. Nell'esercizio della propria attività, il mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

6.6. Il mediatore non potrà intrattenere comunicazioni riservate con le parti e/o i loro difensori, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 12 – Rinvii normativi

7.1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Codice Etico si applicano, ove compatibili, le norme di legge, lo Statuto, il Regolamento di procedura, nonché le regole dettate dal codice deontologico applicabile al singolo mediatore in ragione della propria qualifica professionale.
